



Avv. Giuseppe Ciancia
Associato
Europa Uomo Italia Onlus

Tumore alla prostata. I diritti del paziente lavoratore

Ogni anno in Italia si ammalano di tumore alla prostata sempre più persone che hanno un'età compresa fra i 50 e i 65 anni.

Il nostro ordinamento giuridico ha previsto delle forme di tutela particolare per i lavoratori malati di cancro qualora ricorrano certe condizioni.

Gli istituti giuridici cui si fa principalmente riferimento sono: l'invalidità e la disabilità. La differenza è la seguente: mentre nell'accertamento di invalidità la valutazione medica riguarda la capacità lavorativa della persona, l'accertamento della disabilità (handicap) è una valutazione sociale che tiene conto di come un soggetto sia limitato nella sua possibilità di integrazione nella società, e quindi non è strettamente afferente al campo lavorativo, e può dare accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali. La differenza porta per conseguenza che un soggetto potrebbe avere una riduzione della capacità lavorativa anche parziale (dunque non pari al 100% di invalidità civile) pur avendo una situazione di handicap grave riconosciuta. Per i malati oncologici il riconoscimento dell'invalidità civile prescinde da qualunque requisito assicurativo o contributivo essi abbiano.

Secondo le tabelle ministeriali di valutazione (D.M. Sanità 5/2/1992), tre sono le percentuali di invalidità civile per patologia oncologica: 1) per neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale, l'11%; 2) per neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale, il 70%; 3) per neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante



asportazione chirurgica, il 100%.

I benefici sociali e/o economici connessi con il riconoscimento dello stato di invalidità dipendono dal grado di invalidità riconosciuto e dal reddito.

Per un'invalidità civile del 100%, una persona in età lavorativa (18-65 anni) ha diritto: alla pensione di inabilità, erogata per 13 mensilità, all'esenzione dal ticket per farmaci e prestazioni sanitarie. Per un'invalidità civile pari o superiore al 74%, una persona in età lavorativa (18-65 anni) ha diritto all'assegno di invalidità, erogato per 13 mensilità.

La domanda di riconoscimento dello stato di invalidità e/o di handicap va presentata all'Ufficio Invalidi Civili della ASL di residenza. Qualora ricorrano le condizioni per il rilascio di un certificato di handicap in situazione di gravità, il lavoratore pubblico o privato ha diritto di essere trasferito

nella sede di lavoro più vicina al suo domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. Al familiare che assiste il lavoratore con handicap grave è stato riconosciuto analogo diritto.

In merito alle **mansioni lavorative**, il lavoratore malato di cancro (disabile) ha diritto di essere assegnato a mansioni adeguate alla sua capacità lavorativa e, in caso di aggravamento delle sue condizioni di salute con conseguente riduzione o modifica della capacità di lavoro, ha diritto di essere assegnato a mansioni equivalenti o anche inferiori mantenendo in ogni caso il trattamento economico e giuridico corrispondente alle mansioni di provenienza se più favorevoli.

Il malato riconosciuto portatore di **"handicap in situazione di gravità"** ha il diritto anche di usufruire di **permessi lavorativi retribuiti** e analoga

facoltà è concessa anche al familiare che assiste il malato. L'art. 33 della L. 104/1992 stabilisce che il lavoratore con disabilità può assentarsi dal lavoro per 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili a scelta (anche frazionabili in ore); il familiare che assiste la persona malata può assentarsi per 3 giorni al mese sempre che il malato non sia ricoverato. Inoltre, il malato al quale sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 50% ha diritto a 30 giorni all'anno (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità (art. 7 D. lgs. 119/2011). L'art. 42 del D. lgs. 151/2001 riconosce al coniuge convivente con il malato con handicap in situazione di gravità il diritto ad un periodo di **congedo retribuito**, continuativo o frazionato, per un massimo di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa. La legge prevede anche dei **congedi non retribuiti**: infatti, i malati di cancro (dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati) possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni: in questo caso il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcuna attività lavorativa; il congedo non è computato nell'anzianità di servizio, né ai fini previdenziali; il congedo biennale non retribuito non è cumulabile con l'analogo congedo biennale retribuito. I lavoratori malati di tumore (sia nel privato che nel pubblico) che siano in grado di lavorare, ma che preferiscano ridurre l'orario di lavoro, hanno diritto di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino a quando non si sentiranno di tornare a lavorare *full time*, perché hanno diritto al ripristino dell'orario e dello stipendio a tempo pieno. Inoltre, il malato di cancro può, se lo desidera, chiedere al datore di lavoro di svolgere la propria attività da casa. Se il datore

accoglie la richiesta, ciò deve essere formalizzata in un accordo scritto che definisca le attività da espletare e le modalità di svolgimento, le mansioni, gli strumenti di telelavoro. È bene sapere che se il telelavoro viene proposto dal datore, ma il lavoratore è contrario, questi ha la facoltà di rifiutare l'offerta e ciò non costituirà, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di impiego preesistente.

I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps (come, per esempio, commercianti, artigiani, free lance), se costretti a sospendere l'attività lavorativa a causa della patologia e delle terapie oncologiche, hanno diritto all'indennità di malattia (per circa due mesi all'anno) ed eventualmente all'indennità di degenza ospedaliera.

Per i **liberi professionisti** iscritti a proprie Casse previdenziali di ordine, il regolamento di ciascuna cassa può prevedere forme diverse di assistenza economica.

Il lavoratore malato di cancro cui sia riconosciuta una invalidità superiore al 74%, indipendentemente dalla causa dello stato di invalidità, ha diritto, per il calcolo degli anni di servizio a fini pensionistici, al beneficio di 2 mesi di **contribuzione figurativa** per ogni anno di lavoro effettivamente svolto in condizioni di invalidità fino al limite massimo di 60 mesi di contributi figurativi nell'intera vita lavorativa.

Come è noto, i contributi figurativi sono contributi accreditati, nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori pubblici o in quelle dei lavoratori privati, senza onere a carico degli stessi; sono riferiti a periodi, tassativamente individuati dalla legge, durante i quali, nonostante si sia verificata una interruzione o una riduzione dell'attività lavorativa, viene comunque garantita la copertura contributiva e, salvo

specifiche eccezioni, sono utili sia per il conseguimento del diritto alla pensione sia per il suo calcolo.

Il diritto alla contribuzione figurativa matura a partire dal momento in cui al lavoratore è riconosciuta un'invalidità superiore al 74% e non per gli altri periodi di lavoro. Per esempio, il lavoratore assunto nel 2010 e divenuto invalido nel 2018 ha diritto alla contribuzione figurativa ai fini pensionistici dal 2018 e non dal 2010.

Sempre con l'invalidità uguale o superiore al 74% il malato avrà diritto a 2 mesi in più di contributi l'anno per anticipare l'accesso alla pensione e anche ottenere l'assegno ordinario di invalidità con almeno cinque anni di anzianità contributiva. Se l'invalidità derivante da tumore è superiore all'80% vi è la possibilità di accedere anche alla pensione di **vecchiaia anticipata**.

Se a causa della malattia è stata riconosciuta un'invalidità totale e permanente del 100%, e il malato ha problemi di deambulazione o non è autonomo nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana, è possibile richiedere anche il riconoscimento **dell'indennità di accompagnamento**. L'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa. L'indennità di accompagnamento è erogata per 12 mensilità; l'importo non è vincolato da limiti di reddito e non è reversibile. Infine, se una persona ha ricevuto la diagnosi di tumore alla prostata e non ha ancora un lavoro, potrebbe farsi accertare dalla Commissione Medica dell'ASL il grado di disabilità; ciò al fine di una futura assunzione. Infatti, come è noto, sussiste l'obbligo per le imprese di assumere un determinato numero di persone con invalidità superiore al 46% e fino al 100% iscritte nelle liste speciali del collocamento obbligatorio (Legge 68/1999). ■